



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Divisione VII – Interventi per ricerca e sviluppo

Circolare 6 marzo 2017 n. 20934

Oggetto: Interventi del Fondo per la crescita sostenibile in favore dei progetti presentati nell'ambito dei bandi EuroTransBio (ETB), emanati a partire dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2014 – Indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste di erogazione.

AI SOGGETTI GESTORI

BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.p.A.
erogazioni.saria@postacertificata.mcc.it

AI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Premessa

I bandi transnazionali EuroTransBio (ETB) prevedono la concessione di agevolazioni in favore di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie.

Il Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante dei decreti di emanazione dei bandi, individua le modalità di erogazione delle agevolazioni, demandando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di presentazione delle relative richieste di erogazione e l'individuazione della documentazione da allegare alle stesse.

Con la presente circolare vengono, pertanto, fornite le indicazioni operative per la presentazione delle domande di erogazione ed i relativi moduli, nonché alcune precisazioni sull'ammissibilità dei costi agevolabili.

2. Modalità di presentazione delle richieste di erogazione

Le richieste di erogazione delle agevolazioni dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura che sarà resa disponibile sul sito del Soggetto Gestore <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>. Resta inteso che sarà cura del Soggetto Gestore inviare le credenziali per accedere alla piattaforma ai relativi beneficiari.



Le erogazioni avvengono in non più di cinque soluzioni più una a saldo.

La prima erogazione - limitatamente alle sole piccole e medie imprese (ad esclusione degli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza - OdR) - può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Nel caso di richiesta di anticipazione, la fideiussione bancaria/polizza assicurativa deve essere trasmessa, oltre che per via telematica, anche in originale – via posta - all’indirizzo comunicato dal Soggetto gestore e indicato nell’ambito della predetta procedura di compilazione.

Per quanto concerne le erogazioni per stato avanzamento lavori (SAL), esse sono disposte dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari in relazione ai SAL, per attività svolte e spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. Nel caso di data di avvio antecedente la data del decreto di concessione, la prima richiesta di erogazione può riguardare anche il periodo temporale che va dall’avvio del progetto fino alla data del suddetto decreto, indipendentemente dalla cadenza semestrale. La richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre.

Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto a comunicare al Soggetto gestore l’avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Tale comunicazione, nella forma di specifica dichiarazione (DSAN) resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inviata entro 30 giorni dall’avvio.

Con esplicito riferimento al 10° bando EuroTransBio (D.M. 18 novembre 2014), si fa presente che la tabella riportata all’art. 4, comma 1 del decreto di concessione è puramente indicativa e riguarda la stima della ripartizione annuale dei costi di progetto; non scandisce, pertanto, gli stati di avanzamento lavori che il beneficiario è tenuto a presentare.

Nel periodo di realizzazione del programma, l’ammontare complessivo delle erogazioni non può superare il 90% delle agevolazioni concesse e il restante 10%, da sottrarre all’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello immediatamente precedente, viene erogato a saldo, a seguito degli accertamenti da svolgere ai sensi dell’art. 8 della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008.

In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la seguente documentazione, articolata in relazione alla quota di erogazione richiesta:

a) Erogazione per anticipazione a fronte della presentazione di fideiussione o polizza assicurativa – solo per le PMI (ad esclusione degli OdR):

1. domanda di erogazione per anticipazione, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse;



2. fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2.

b) Erogazione per stato avanzamento lavori (SAL)

1. domanda di erogazione, contenente le informazioni riportate negli schemi di cui agli allegati n. 3 o n. 4, a seconda che si tratti di progetto singolo o congiunto;
2. solo nel caso di progetti congiunti, dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei soggetti co-proponenti relativa ai requisiti soggettivi previsti dal Capitolato Tecnico, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 5 con esclusione del soggetto capofila, il quale rende tale dichiarazione già nell'ambito dell'allegato n. 4;
3. rapporto tecnico sulle attività svolte nel periodo di riferimento, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 6, sottoscritto dal responsabile tecnico del progetto;
4. quadro riassuntivo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, suddiviso per voci di spesa e per tipologia di attività svolta (ricerca industriale e sviluppo sperimentale), comprensivo delle tabelle di dettaglio dei costi, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 7. Nel caso dei progetti congiunti, oltre al predetto quadro riassuntivo dei costi sostenuti e delle relative tabelle di dettaglio per ciascun soggetto beneficiario, deve essere presentato anche un quadro riassuntivo generale di tutti i costi sostenuti, comprensivo delle tabelle di dettaglio dei costi relativi al periodo di riferimento del progetto;
5. schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo firmate dai singoli lavoratori e firmate dal responsabile amministrativo, redatte secondo lo schema in allegato n. 8. Tali schede devono essere rese, nel caso di progetti congiunti, da ciascun soggetto beneficiario, ivi incluso il soggetto capofila. Nel corso delle verifiche istruttorie, il *Soggetto gestore* può chiedere al soggetto beneficiario di integrare la predetta scheda con l'invio della documentazione di supporto relativa al personale dipendente (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale);
6. documentazione di spesa relativa al periodo temporale per il quale è richiesta l'erogazione e relativi documenti attestanti il pagamento: copie delle fatture d'acquisto, dei contratti di consulenza, dei contratti relativi al personale non dipendente, dei buoni prelievo e delle relative evidenze contabili per il materiale prelevato da magazzino o dei documenti contabili di valore probatorio equivalente;
7. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio (DSAN), sottoscritta dal legale rappresentante e concernente i dati contabili relativi al soggetto beneficiario nella sua interezza e non nella specifica unità produttiva/operativa, utili per la verifica delle spese generali, redatta secondo lo schema all'allegato n. 10; in caso di progetto congiunto, la dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta da ciascun proponente. Per ciascun stato avanzamento lavori (SAL) i dati da dichiarare, per ciascun esercizio coperto in tutto o in parte dallo stesso SAL, sono quelli dei relativi bilanci approvati alla data della dichiarazione. Qualora alla suddetta data uno o più di tali bilanci non siano stati ancora approvati, i dati da indicare per il/i relativo/i esercizio/i sono quelli dell'ultimo bilancio approvato. A conclusione del programma, al fine di consentire la determinazione della effettiva incidenza delle spese generali sul costo del personale, la dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta con riferimento a tutti gli esercizi di svolgimento del programma, indicando, per ciascuno di essi, i dati del relativo



bilancio nel frattempo approvato, ovvero, per l'/'gli esercizio/i per il/i quale/i lo stesso non è disponibile, dell'ultimo bilancio approvato. Per i SAL intermedi, pertanto, i dati sono dichiarati ed assunti in via provvisoria; la verifica definitiva delle spese generali, per le conseguenti determinazioni, viene effettuata in occasione del SAL finale;

8. laddove il soggetto beneficiario decidesse di rinunciare al periodo di preammortamento di cui al punto 6 del Capitolato Tecnico, dovrà fornire apposita DSAN. Ciò dovrà avvenire improrogabilmente in corrispondenza della prima domanda di erogazione (anticipo o 1° SAL).

c) Erogazione dell'ultimo stato di avanzamento

In aggiunta alla documentazione prevista dal precedente punto b), deve essere presentata, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relazione tecnica finale sul progetto di ricerca e sviluppo realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo dei costi complessivamente sostenuti, e la tabella dei costi rendicontati suddivisi per anno solare, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 9. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa, se il programma si è concluso con attività svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se il programma si è concluso con attività svolte direttamente.

3. Criteri per la determinazione dei costi

Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi sostenuti nel periodo di svolgimento del programma, a condizione che sia stato effettuato il pagamento a saldo prima della presentazione della richiesta di erogazione. Fa eccezione la richiesta di erogazione dell'ultimo SAL, per il quale vige il principio della competenza: pertanto, la data dei titoli di spesa rendicontati dovrà cadere nell'arco temporale del progetto, ma il pagamento potrà avvenire entro i 3 mesi dalla data di ultimazione dello stesso (termine per la presentazione dell'erogazione dell'ultimo SAL).

I pagamenti dei titoli di spesa e del personale non possono essere effettuati per contanti o attraverso assegni bancari o circolari; i pagamenti devono, infatti, essere effettuati esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, ricevute bancarie o attraverso SEPA Credit Transfer. Resta inteso che per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti dei titoli di spesa possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'EURO, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.

Le spese relative a beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA, non sono ammissibili; a tal riguardo si deve fare riferimento all'importo complessivo del titolo di spesa, indipendentemente dagli importi riferibili ai singoli beni compresi nel titolo di spesa e dalla percentuale di imputazione dei costi al progetto.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti che d'ora in avanti saranno tutti denominati "soggetti collegati", il



soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi contenuti nelle presenti linee guida. In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato”. In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Nel caso in cui i costi relativi a beni o servizi, di cui al successivo punto 3.5 siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, gli stessi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

Per i Consorzi e Società consortili - indipendentemente dal fatto che l’atto costitutivo o lo statuto, prevedano, come modalità operativa, l’utilizzo del personale e delle strutture dei consorziati - sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi sostenuti dal Consorzio beneficiario stesso, fermo restando che i singoli consorziati, qualora erogino un servizio al Consorzio riguardante il progetto agevolato, possono emettere una fattura al Consorzio stesso che, nel rispetto delle condizioni previste in merito alla rendicontazione dei costi, può essere ammissibile alle agevolazioni.

I costi per attività di sviluppo sperimentale (SS) e quelli per attività di ricerca industriale (RI) devono essere rilevati separatamente. Pertanto il soggetto beneficiario deve attrezzarsi per tenere separati i costi delle due tipologie di attività.

In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del Programma è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal Decreto di Concessione provvisoria, purché non sia superato il limite dell’ammontare complessivo dei costi agevolabili riconosciuti. Nel corso della rimodulazione è, inoltre, possibile azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rideterminazione delle voci di costo deve essere accompagnata da un parere di conformità dell’esperto tecnico-scientifico e sarà cura dello stesso, nella relazione di chiusura del progetto, dare evidenza riguardo all’ammissibilità di eventuali scostamenti per le voci di costo con variazioni superiori al 10%.

Nell’ambito dei suddetti criteri generali, sono ammessi alle agevolazioni i costi di seguito indicati:

3.1 Personale dipendente

Questa voce comprenderà il personale del soggetto proponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto devono essere rilevabili in apposito registro (reso disponibile in caso di richiesta), e riportate su base mensile secondo lo schema in



allegato n. 8, del quale ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del programma. Tale schema dovrà essere sottoscritto dal singolo addetto e dovrà, inoltre, essere controfirmato dal responsabile amministrativo.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- b) il “costo orario” sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa;
- c) Il monte ore annuo, ai fini del calcolo del costo orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi spettanti da CCNL;
- d) per il personale universitario (professori e ricercatori) la quantificazione delle attività è pari a 1500 ore annue (Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Legge Gelmini);
- e) per il personale appartenente a organismi di ricerca (così come definiti all’art. 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 - Regolamento GBER) con natura giuridica pubblica il monte ore annuo da considerarsi per il calcolo del costo orario è quello stabilito dalle regolamentazioni interne agli stessi (es. circolari del CNR);
per il personale appartenente a organismi di ricerca con natura giuridica privata il monte ore annuo viene determinato analogamente a quanto previsto al punto c) di cui sopra.
In entrambi i casi, ai fini del calcolo del costo orario, vale quanto disciplinato alla lettera c) in merito alla percentuale di assenteismo per cause varie.
- f) ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- g) le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite.

3.2 Personale non dipendente

Questa voce comprende il personale, in rapporto di collaborazione con il soggetto proponente, con contratto a progetto o interinale [nonché, per le Università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca] impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto 3.1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture agevolate del soggetto beneficiario. Il contratto, a progetto o interinale, dovrà contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della



remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del soggetto beneficiario.

Il costo per il "personale non dipendente" sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell'impresa finanziata valorizzate al costo orario previsto nel contratto.

Si forniscono le seguenti indicazioni per la determinazione della base di calcolo del "costo orario":

- per il personale impiegato nel programma con contratto a progetto, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo, pari alla retribuzione effettiva annua lorda, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
- per il personale impiegato nel programma con contratto interinale, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo desumibile dal contratto di fornitura per la prestazione di lavoro temporaneo sottoscritto con l'impresa fornitrice, maggiorato degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
- per il personale titolare di specifico assegno di ricerca, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait delle spese generali.

Il "costo orario" è, quindi, determinato dividendo per ogni persona il costo annuo lordo, come sopra individuato, per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa.

3.3 Spese generali

Le spese generali, imputate con calcolo pro rata, devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di progetto.

3.4 Strumenti e attrezzature

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il programma di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni nuove di fabbrica, da utilizzare esclusivamente per il progetto, sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il



trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;

il suddetto costo sarà ammissibile in base alla fattura con IVA inclusa nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile e quindi irrecuperabile ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 3 ottobre 2008 , n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione); in tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal Legale Rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

- per le attrezzature e le strumentazioni nuove di fabbrica, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il programma, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale delle stesse.

Gli strumenti e le attrezzature, o parti di essi, che per caratteristiche d'uso abbiano un'elevata deperibilità (pari o inferiore alla durata del progetto), possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc), nel limite della percentuale di costo, calcolata sul valore di mercato del bene, imputabile al programma. I canoni pagati dovranno essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare dovranno essere forniti:

- contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;
- fatture del fornitore intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario o circolare non trasferibile corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione.

Ai fini dell'ammissibilità il contratto di leasing deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

3.5 Servizi di consulenza

La voce comprende sia costi relativi a servizi di consulenza che costi per prestazioni di terzi e per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza, definiti beni immateriali.



Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Non sono ammessi i costi per le attività svolte dall'amministratore unico¹ o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del Cda non sono ammesse se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione ad un incarico conferito da CdA del soggetto beneficiario, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare. La prestazione deve essere esaminata ed accettata del soggetto Gestore. Qualora l'amministratore sia socio dell'impresa agevolata si rimanda alle indicazioni fornite all'ultimo capoverso del presente paragrafo.

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo. Il costo è determinato in base alla fattura, al netto di IVA.

Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il programma, è determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.

Il suddetto costo sarà ammissibile in base alla fattura con IVA inclusa nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile e quindi irrecuperabile ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione); in tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal Legale Rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti giuridici che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti che d'ora in avanti saranno tutti denominati "soggetti collegati", il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi contenuti nelle presenti linee guida. In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato" anche il rendiconto del "soggetto collegato". In caso di discordanza tra gli

¹ I costi per le attività svolte dall'amministratore unico nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo non sono ammessi, fatto salvo il caso in cui lo stesso risulta essere iscritto nel libro unico del lavoro del soggetto proponente e pertanto a titolo di dipendente i relativi costi potranno essere imputati alla voce di costo relativa alle spese del personale dipendente, fermo restando che si tratti di un tecnico (cfr FAQ Mise n. 16 Horizon2020)



importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Nel caso in cui i beni o le prestazioni siano di proprietà o fornite da uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, i relativi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci.

3.6 Materiali

In questa voce sono compresi materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezioni del personale (guanti, occhiali, ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.

I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

I suddetti costi saranno ammissibili in base alla fattura con IVA inclusa nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile e quindi irrecuperabile ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 3 ottobre 2008 , n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione); in tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal Legale Rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

4. Ulteriori disposizioni inerenti le modalità di rendicontazione

Per le spese di cui ai precedenti punti 3.4 (strumenti a attrezzature), 3.5 (servizi di consulenza) e 3.6 (materiali) i relativi titoli di spesa devono riportare il CUP del progetto, direttamente sul titolo di spesa, ovvero mediante l'utilizzo di apposito timbro; tali titoli devono essere, altresì, corredati da idonea documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento. Unitamente alla documentazione di spesa deve, inoltre, essere trasmesso anche l'elenco dei titoli di spesa, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 7.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino

DIV.VII/GI
Siglato
Dirigente Divisione VII – Giuseppe Incardona



Allegato 1 - Modulo per la domanda di erogazione a titolo di anticipazione

Allegato 2 – Schema Fideiussione

Allegato 3 – Modulo richiesta erogazione singolo

Allegato 4 – Modulo richiesta erogazione - Progetti congiunti capofila

Allegato 5 – Dichiarazione co-proponenti

Allegato 6 – Rapporto tecnico SAL

Allegato 7 – Quadro riassuntivo dei costi

Allegato 8 – Schede personale

Allegato 9 – Relazione tecnica finale

Allegato 10 – DSAN Spese Generali

Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.